



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari


= Sede =

Il Pubblico Ministero dott. Claudia Ferrari,
Letti gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di:

CONDORELLI Antonio, n. a Catania il 16.4.1980
MUSARRA Alfio, n. a Paternò (CT) il 19.3.1973
per il reato di cui agli artt. 595 c.p. e art. 13 L. 47/48;
FORESTA Francesco, n. a Palermo il 2.12.1965
per il reato di cui all'art. 57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p. e art. 13 L47/48
commessi in Palermo nel mese di ottobre 2011

nei quali è persona offesa:

ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto, n. a Catania il 30.4.1970



Osserva quanto segue:

Il presente procedimento trae origine da una querela sporta da ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto, relativa ad un articolo pubblicato sul periodico "S" nel mese di ottobre 2012.

L'articolo dal titolo "Sull'orlo di una guerra di mafia", firmato dai giornalisti CONDORELLI e MUSARRA si propone di fornire un quadro attuale degli assetti di potere criminale tra le famiglie mafiose operanti nel territorio di Catania.

In proposito il querelante ritiene che le notizie riportate dall'articolo determinino una lesione della sua reputazione, operata attraverso insinuazione ed accostamento dello stesso ad altre persone del suo nucleo familiare, in particolare il padre ed il fratello, le cui effigi vengono riprodotte nella prima pagina dell'articolo, ravvisando, in tale accostamento fotografico una volontà di adombrare un coinvolgimento attuale del querelante nella famiglia mafiosa della quale i suoi congiunti sono accusati di far parte.

Giova osservare tuttavia che le espressioni adoperate nell'articolo rispettano i limiti, elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul tema, della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e della correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza).

In particolare nella didascalia delle foto si fa riferimento a circostanze la cui veridicità non è in alcun modo contestata dal querelante; nello specifico il fatto che il padre del querelante fosse stato arrestato di recente per associazione mafiosa rende attuale, e quindi pertinente, l'informazione resa; l'accostamento con il querelante appare altresì pertinente atteso che quest'ultimo era stato a sua volta sottoposto ad un procedimento penale per il medesimo reato, dal quale - come correttamente riferiscono gli autori dell'articolo - era stato assolto.

Le ulteriori espressioni utilizzate nell'articolo, giudicate dal querelante insinuanti e capziose, non trasmodano, ad avviso di questo PM, dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, espressione del diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione. Sul punto appare utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, sintetizzato nella seguente massima: *In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio.* Cassazione penale 27 gennaio 1999 sez. V n. 2842.

Nel caso di specie l'accostamento tra vari fatti, la cui veridicità non è in alcun modo contestata, ancorchè ritenuto insinuante e sgradito al querelante, non ha in alcun modo determinato la produzione di un autonomo significato non veritiero, e quindi oggettivamente lesivo della sua reputazione.

Alla luce di quanto osservato appare evidente che in relazione alle condotte in esame sussiste la causa di giustificazione prevista all'art. 51 c.p., in relazione all'art. 21 Cost., rappresentando espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica;


pertanto, visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.,

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza, e per l'avviso alla persona offesa.

Palermo, 27.9.2012



Il Pubblico Ministero
Claudia Ferrari

n. 17632/11 R.G.N.R.

n. 9632/12 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Etorina Contino,
letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data
..5../9../12 in relazione al procedimento in epigrafe nei confronti di
CONDORELLI Antonio t.2.....
per i reati di cui all'art./agli artt. 5 f.c.p. in relaz. all'art. 59.5.c.p. e 13,
L.n. 471/948.....

Ritenuto che:

- l'azione penale non è utilmente esercitabile per difetto della condizione di procedibilità
- il reato è estinto per
- vanno condivise le valutazioni del Pubblico Ministero sull'inidoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio
- vanno condivise le valutazioni del Pubblico Ministero sull'infondatezza della notizia di reato
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- l'azione penale non è utilmente esercitabile perché
- Rilevato che vi è in sequestro

P.Q.M.

Applicati gli artt. 408 - 411 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

- Ordina
- di quanto in sequestro.
- Si comunichi agli interessati.

Palermo, 16/11/2013
IL CANCELLIERE
Etorina Contino

Il Giudice
Etorina Contino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Palermo, 16/11/2013
IL CANCELLIERE
Etorina Contino